



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **112**
DEL **02/10/2015**

OGGETTO: ART. 18, COMMA 3, DEL D.LGS. 08/04/2013, N. 39 – REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **due** del mese di **ottobre** alle ore **13:05**, nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
<i>FERRELI DAVIDE</i>	SINDACO	X	
<i>ACAMPORA SALVATORE SERAFINO</i>	VICESINDACO		X
<i>USAI FULVIO</i>	ASSESSORE	X	
<i>DORE GIANCARLO</i>	ASSESSORE	X	
<i>ROSSI CAMILLA</i>	ASSESSORE	X	
<i>LIGAS DANIELA</i>	ASSESSORE	X	
Totale		5	1

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco.

Partecipa **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel quadro degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione amministrativa, ha dettato alcune disposizioni finalizzate a dare attuazione ai paradigmi costituzionali di cui all'art. 54 (*Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi*) e *"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.."*) ed all'art. 97 (*"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*), onde garantire al cittadino che i soggetti titolari di pubbliche funzioni possano svolgerle nella più completa indipendenza di giudizio e correttezza di comportamento, al di fuori di ogni possibile condizionamento politico o gerarchico o di conflitto di interessi;
- in particolare, il comma 49 della citata Legge n. 190/2012 ha previsto che *"Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate."*

DATO ATTO che, in ottemperanza all'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato emanato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

EVIDENZIATO che:

- il sopra richiamato decreto disciplina i casi di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, nonché degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013:
 - a) per inconfiribilità si intende *"la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo 11 del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti ai organi di indirizzo politico"*,
 - b) per incompatibilità si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"*.

VISTI, in particolare, gli artt. 17 e 18 del predetto decreto legislativo che recitano:

"Art. 17 - Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto.

1. *Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli."*

Art. 18 - Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.“.

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato, in ultimo, con la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 16/07/2014, il quale non detta alcuna norma in materia di procedura sostitutiva ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato D. Lgs. 39/2013.

RITENUTO, pertanto, dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 39/2013 attraverso l'approvazione di un apposito regolamento da allegare al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

VISTO lo schema di “Regolamento sulla procedura interna per il conferimento, in via sostitutiva, degli incarichi”, predisposto dal Segretario comunale, Dr.ssa Maria Antonietta Basolu, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 12/08/2015 concernente l'approvazione del Piano degli obiettivi di performance 2015.

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e precisamente:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e proponente il provvedimento;
- la dichiarazione di non rilevanza contabile del Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa e in attuazione al disposto del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, il “Regolamento sulla procedura interna per il conferimento in via sostitutiva degli incarichi”, allegato alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”.

DI DICHIARARE, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE Data, 02/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/10/2015:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 29/10/2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 14/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

**REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA INTERNA
PER IL CONFERIMENTO, IN VIA SOSTITUTIVA,
DEGLI INCARICHI**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 02/10/2015

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, dello stesso d.lgs. 39/2013, stabilendo:
 - a. la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: “incarichi”), in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall’esercizio della stessa potestà per effetto dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 39/2013;
 - b. le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel d.lgs. n.39/2013 e successive modificazioni.

Articolo 2 – Obblighi precedenti al conferimento di incarichi

1. Tutti i conferimenti di incarichi da parte degli organi del Comune presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa da parte dei soggetti a cui l’incarico sarà conferito.
2. Le autodichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconfiribilità degli incarichi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del medesimo decreto (par. 3.1.8 P.N.A.), se e in quanto applicabili a questo Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell’avvenuta loro presentazione.
3. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli incarichi.
4. Nel corso dell’incarico, l’interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’organo che ha conferito l’incarico la autodichiarazione di cui al comma 2.
5. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o

finanziati da questo Comune devono essere inviati, tempestivamente e non oltre 7 (sette) giorni dall'adozione, al Responsabile della prevenzione della corruzione per esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del decreto legislativo n.39/2013.

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 2 e 4 siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune a cura dei competenti responsabili d'area.

Articolo 3 – Obblighi di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta comunale o del Sindaco ovvero gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questo Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha conferito la carica o l'incarico nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione:
 - a. del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
 - b. del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.Lgs. 196/2003.

Articolo 4 – Effetti delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo 39/2013.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al decreto legislativo 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso decreto legislativo 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta

la inconfiribilit  di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto legislativo 39/2013.

Articolo 5 – Responsabile della prevenzione della corruzione

1. La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconfiribilit  o di incompatibilit  nell'assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente,   attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Al Responsabile della prevenzione della corruzione compete:
 - a. vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che nel Comune di Lanusei siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 sulla inconfiribilit  e incompatibilit  degli incarichi.
 - b. verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconfiribilit  previste dai Capi II e III del d.lgs. 39/2013 nonch  dall'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dichiarata dai soggetti interessati;
 - c. accertare l'insussistenza di cause di incompatibilit  di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;
 - d. attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullit  ovvero di decadenza ovvero di inconfiribilit  di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni di cui all'articolo 4.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullit  o della decadenza o dell'inconfiribilit  di cui al comma 1:
 - a. all'Autorit  nazionale anticorruzione;
 - b. all'Autorit  garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - c. alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilit  amministrative;
 - d. all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilit  disciplinare, per le violazioni commesse dai responsabili d'area.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorch  si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Articolo 6 – Procedure di accertamento della nullità

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche su segnalazione di terzi, conoscendo dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico, di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013 e/o all'art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali deduzioni alle contestazioni.
3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito provvedimento motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a. la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - b. la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - c. la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.
4. Nel provvedimento, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai responsabili d'area comunque interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
5. Dalla data di notifica del provvedimento all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo é precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013.
6. I provvedimenti sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi provvedimenti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 5 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli.

Articolo 7 – Organo surrogante

1. L'organo surrogante è così individuato:
 - nel Consiglio comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta comunale;
 - nella Giunta comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
 - nel Sindaco, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio comunale;
 - nel Responsabile d'area previamente individuato dal Sindaco con proprio decreto, se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile d'area.

Articolo 8 – Procedura surrogatoria

1. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione, nonché alle autorità competenti di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento.
5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità.
6. L'interdizione degli organi titolari del potere di nomina decorre dal giorno successivo all'atto di accertamento della nullità dello stesso; valgono le ipotesi di esenzione di responsabilità dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Procedura di recupero

1. Entro 7 (sette) giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli atti al Responsabile dell'Area Finanziaria per il recupero

delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.

2. Entro i 7 (sette) giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Responsabile dell'Area finanziaria dà comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Sindaco , ai Capigruppo Consiliari, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 10 – Obblighi di trasparenza

1. L'atto di accertamento della nullità del conferimento di incarico è pubblicato sul sito web del Comune, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Articolo 11 – Norma transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione, gli organi conferenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, gli incarichi in essere e non ancora comunicati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 – Obblighi precedenti al conferimento di incarichi.....	3
Articolo 3 – Obblighi di comunicazione dell’insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità	4
Articolo 4 – Effetti delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013	4
Articolo 5 – Responsabile della prevenzione della corruzione	5
Articolo 6 – Procedure di accertamento della nullità	6
Articolo 7 – Organo surrogante	7
Articolo 8 – Procedura surrogatoria	7
Articolo 9 - Procedura di recupero	7
Articolo 10 – Obblighi di trasparenza	8
Articolo 11 – Norma transitoria e finale.....	8

